



# CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

Ordinanza N.

300

Data di registrazione

05/08/2

021

**OGGETTO:**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI STAZIONAMENTO MOLESTO ZONE DIVERSE DELLA FRAZIONE DI OMBRIANO - DAL GIORNO 05 AGOSTO 2021 AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021.

POLIZIA LOCALE

**PREMESSO:**

- Che la città di Crema è significativamente interessata da importanti flussi di persone attratte dalle sue diversificate offerte commerciali, dai numerosi eventi e spettacoli all'aperto, dai molteplici locali di intrattenimento e svago, e da cui ne consegue l'utilizzo e la disponibilità di infrastrutture cittadine quali i parchi pubblici, le vie e le piazze con i suoi arredi urbani, le aree di sosta dei veicoli, i luoghi di interscambio ferroviario e di trasporto pubblico locale;
- Che in conseguenza dell'utilizzabilità di questi ambienti urbani, si assiste, da parte di taluni, a condotte e comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino quali l'abbandono di rifiuti, imbrattamenti e danneggiamenti dei muri, dei monumenti, degli arredi urbani, perduranti schiamazzi molesti che si protraggono per l'intera notte e alle prime ore del mattino, con grave pregiudizio per la tranquillità e il riposo delle persone, per la civile convivenza, l'igiene e la sicurezza urbana;
- Che in particolare alcuni di questi contesti urbani si caratterizzano per essere luoghi di abituale ritrovo notturno di gruppi giovanili, dediti a comportamenti di grave disturbo della quiete pubblica, da cui derivano frequenti conflitti interpersonali anche con cittadini residenti, con qualche episodio di violenza alle persone e danni al patrimonio pubblico;

**RILEVATO** come nell'ambito della frazione di Ombriano possano essere identificate due aree particolarmente soggette a problematiche relative al disturbo della quiete e riposo delle persone, che possono così essere identificate:

**Area "A":**

**identificabile nel tratto della Via Chiesa del Comune di Crema posto tra l'attività commerciale di distribuzione automatica di cibi e bevande denominata "Shop h24" sita in via della Chiesa civ.7, e tutta l'area del sagrato antistante e circostante la Chiesa Parrocchiale di Ombriano**

**Rispetto alla quale:**

- già in passato, oggetto di medesimo atto di divieto circoscritto alla zona adiacente all'esercizio commerciale "Shop H24" come da ordinanza n. 218/2018;
- da diverso tempo sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini, sia al Comando di Polizia Locale, sia direttamente agli amministratori, relativamente ad una ripresa degli schiamazzi nella zona, in particolare nelle ore notturne;
- le nuove segnalazioni riguardano episodi non più circoscritti alla zona del citato esercizio commerciale ma che risultano estesi anche all'area del sagrato antistante e circostante la Chiesa Parrocchiale della Frazione di Ombriano;
- al fine di procedere ad un effettivo riscontro di quanto segnalato si è provveduto ad interessare, con nota prot. 31545/2021, le competenti Forze dell'Ordine presenti sul territorio dalle quali emergeva che effettivamente

l'area è stata interessata da numerose richieste di intervento nelle ore notturne e che, a seguito di tali interventi, il personale operante identificava gruppi di persone che stazionavano nella zona interessata provocando disturbo alla zona stessa (nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema prot. 28956 e nota della Legione Carabinieri Lombardia - Compagnia di Crema 7790/2021)

#### **Area "B":**

**identificabile nei seguenti tratti:**

**B.1: via Pandino tratto compreso tra la rotatoria di via Milano e l'intersezione con via Torre;**

**B.2: via Rossignoli tratto compreso tra l'intersezione con via Pandino fino in prossimità del civico 11 della stessa via**

**Rispetto alla quale:**

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti i quali lamentano, in particolare nelle ore notturne in corrispondenza della chiusura di attività di pubblici esercizi presenti nelle immediate vicinanze, la presenza di numerosi avventori che sostano e si intrattengono provocando rumori molesti, schiamazzi, disturbo continuativo della quiete pubblica, con soventi interventi da parte delle Forze dell'Ordine onde riportare ad una situazione di tollerabilità;
- al fine di procedere ad un effettivo riscontro di quanto segnalato si è provveduto ad interessare con nota prot. 37279/2021 le competenti Forze dell'Ordine presenti sul territorio dalle quali emergeva che effettivamente l'area è stata interessata da numerose richieste di intervento nelle ore notturne e che, a seguito di tali interventi, il personale operante identificava gruppi di persone che stazionavano nella zona interessata provocando disturbo alla zona stessa (nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema prot. 33864 e nota della Legione Carabinieri Lombardia - Compagnia di Crema 8473/2021)

**CONSTATATO** come quanto avviene altera in modo inaccettabile il decoro dei luoghi, ne riduce gli spazi di vivibilità, corrompe le normali relazioni delle persone, condizionando in definitiva la stessa percezione della sicurezza urbana, bene alla cui preservazione va data priorità di scopo e di intenti;

**PRESO ATTO** che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14 ( Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48) "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", in particolare l'art. 8 "*Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*", appresta interventi normativi "*... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...*";

**PRESO ATTO** altresì che il richiamato Decreto Legge n.14/2017 modifica l'art. 54 del T.U.E.L. riscrivendo il comma 4 bis, circa i di poteri del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti volti a "*... prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti*";

**RITENUTO** si debbano introdurre tali limitazioni per lo stretto tempo necessario affinché le attività sanzionatorie e diffidatorie poste in essere dagli operatori di polizia, producano effetti permanenti e duraturi nel tempo, così da non eccedere e limitare oltre misura le libertà personali;

**VISTO:**

- La Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- L'art.8 del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 "*Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*";
- L'art.9 del richiamato Decreto Legge "*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*";
- e - Il successivo art.10 "*Divieto di Accesso*";
- Gli artt.688 e 726 del C.P. – *Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio*, in ambito di depenalizzazione dei reati;
- L'art. 50, c.5, 2° capoverso, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n.14/2017 , che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela del decoro e della vivibilità urbana;
- L'art. 88 "*Operazioni vietate in luoghi pubblici*", lett. d) e f) del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- L'Ordinanza sindacale n. 225 del 11.11.2014 avente per oggetto: "*Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito urbano*";

**ORDINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **2. Nelle seguenti aree come sotto indicate:**

### **Area "A":**

identificabile nel tratto della Via Chiesa del Comune di Crema posto tra l'attività commerciale di distribuzione automatica di cibi e bevande denominata "Shop h24" sita in via della Chiesa civ.7, e tutta l'area del sagrato antistante e circostante la Chiesa Parrocchiale di Ombriano;

### **Area "B":**

identificabile nei seguenti tratti:

**B.1:** via Pandino compreso tra la rotatoria di via Milano e l'intersezione con via Torre;

**B.2:** via Rossignoli compreso tra l'intersezione con via Pandino fino in prossimità del civico 11 della stessa via

**è fatto divieto di stazionamento di persone dalle ore 00:00 alle ore 06:00 dal giorno 05 Agosto 2021 al giorno 30 settembre 2021.**

4. Di disporre, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la posa di adeguata segnaletica verticale di divieto di stazionamento temporaneo di persone, da collocarsi nelle aree interessate dal divieto e di provvedere altresì a darne ampia informazioni ai mezzi di stampa.

5. La violazione del presente provvedimento comporta una sanzione amministrativa di €50,00 contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

6. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo di polizia, la cui efficacia, cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto.

7. Alla reiterazione della condotta illecita, il Questore di Cremona potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso temporaneo alla predetta area.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia trasmesso alle forze di polizia per l'esecuzione della presente ordinanza contingibile ed urgente.

## **AVVISA**

che l'inottemperanza al presente provvedimento trova giusta disciplina all'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs 18..08.2000, n. 267.

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione ( d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Dario Boriani.

Sindaco  
STEFANIA BONALDI / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)